



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Aldo Moro" Via Europa - 20011 Corbetta (MI)

tel. 0297271739 - tel/fax. 0297271776

e-mail uffici: miic85600b@istruzione.it

www.icscorbetta.edu.it

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA

(Art. 6 D.lgs 62/2018)

PREMESSA

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva.

La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione **e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.**

Per la decisione di non ammissione non è prevista l'unanimità ma la maggioranza.

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico (V. criteri).

Resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei

confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

CRITERI DEFINITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

della scuola secondaria

(Del. N. 1 del 06/02/2018)

In caso di voti NON-SUFFICIENTI il Consiglio di Classe valuta l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri:

- fino a 4 materie insufficienti;
- miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;
- impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;
- andamento delle attività di recupero proposte;
- presenza di eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe frequentata.